

BANDO DI CONCORSO PER L'AMMISSIONE AL CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA IN "MANAGEMENT AND LOCAL DEVELOPMENT", CON SEDE AMMINISTRATIVA PRESSO LA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL SANNIO, I CICLO, NUOVA SERIE

(emanato con Decreto Rettorale del 26 aprile 2012 n. 567)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 maggio 2012, n. 37. Termine di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione: 14 giugno 2012)

Articolo 1
Istituzione ed Attivazione

1. In conformità a quanto disposto con Decreto Rettorale del 26 aprile 2012, n. 567 è istituito ed attivato il I Ciclo, Nuova Serie, del Corso di Dottorato di Ricerca in "*Management and Local Development*", con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio. E', altresì, indetta una pubblica selezione, per esami, ai fini della ammissione al predetto Corso di Dottorato e della copertura dei relativi posti, come di seguito specificati:

<p>CORSO DI DOTTORATO DI RICERCA in "<i>Management and Local Development</i>"</p> <p>I Ciclo, Nuova Serie</p>

Coordinatore: Professoressa Maria Rosaria Napolitano
Ordinario della Facoltà di Scienze Economiche e Aziendali della Università degli Studi del Sannio

Posti a concorso: otto
I posti sono così suddivisi:

- | | |
|---|--------------|
| a) Posti con borse di studio aggiuntive finanziate da altri soggetti pubblici e privati | numero 4 (*) |
| b) Posti senza borsa di studio | numero 4 |

(*) Borse di studio per l'accesso e la frequenza di corsi di dottorato di ricerca, con sede amministrativa presso la Università degli Studi del Sannio, attivati o da attivare nei settori della "*economia aziendale*" e del "*marketing*", conferite ai soggetti in mobilità selezionati nell'ambito del "*Programma Erasmus Mundus II*", Azione 2, denominata "*Partenariati tra Università Europee e Paesi Terzi*", Settore dello "*E-Tourism*"

2. Il numero dei posti previsti dal presente bando potranno, altresì, essere incrementati a seguito di eventuali ulteriori finanziamenti provenienti dalla Provincia, dalla Regione, dalla Unione Europea, anche nell'ambito di eventuali progetti a valere sul Programma Operativo Regionale e sul Programma Operativo Nazionale, da enti pubblici di ricerca o da strutture produttive private.

Articolo 2
Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca di cui all'articolo 1 del presente bando di selezione coloro i quali siano in possesso dei seguenti titoli di studio:
- a) laurea specialistica/magistrale;
 - b) laurea conseguita secondo gli ordinamenti didattici antecedenti al Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, n. 509;

- c) titolo accademico conseguito all'estero equipollente ad uno dei titoli di studio di cui alle precedenti lettere a) e b).
2. Coloro i quali siano in possesso di un titolo accademico conseguito all'estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, dovranno fare espressa richiesta di equipollenza al Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca per il quale è stata presentata la domanda di ammissione alla selezione, ai soli fini dell'accesso al medesimo Corso.
 3. In tal caso, i candidati stranieri dovranno allegare alla domanda di ammissione i documenti utili a consentire al competente Collegio dei Docenti il rilascio della dichiarazione di equipollenza di cui al comma 2 del presente articolo, tradotti e legalizzati dalle competenti Rappresentanze Diplomatiche o Consolari Italiane del Paese di provenienza, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio delle istituzioni universitarie italiane.
 4. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca anche i laureandi, che, in ogni caso, dovranno conseguire, a pena di esclusione, il titolo di studio entro il termine di scadenza fissato dall'articolo 4, comma 1, del presente bando.
 5. Ai candidati italiani è richiesta, altresì, la conoscenza adeguata di almeno una lingua straniera, mentre ai candidati stranieri è richiesta una adeguata conoscenza della lingua italiana.

Articolo 3

Dichiarazioni da formulare nella domanda di ammissione

1. Gli interessati devono redigere la domanda di ammissione alla selezione secondo il modulo all'uopo predisposto (Allegato A).
2. I candidati italiani, nella domanda di ammissione, dovranno, sotto la propria responsabilità:
 - specificare le generalità, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico);
 - dichiarare il possesso della cittadinanza italiana;
 - indicare il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale si intende partecipare alla selezione;
 - specificare la tipologia di laurea posseduta, la data in cui è stata conseguita e la istituzione universitaria presso la quale è stata conseguita;
 - indicare la lingua straniera scelta per la prova orale.
3. I laureandi, invece, dovranno indicare il titolo di studio che dovranno conseguire, la data presumibile del conseguimento e la istituzione universitaria presso la quale sarà conseguito.
4. I candidati stranieri, nella domanda di ammissione, dovranno, sotto la propria responsabilità:
 - specificare le generalità, la data e il luogo di nascita, il proprio codice fiscale, la residenza e il recapito eletto ai fini della selezione (specificando il codice di avviamento postale e il numero telefonico);
 - dichiarare la cittadinanza posseduta;
 - indicare il corso di dottorato di ricerca per il quale si intende partecipare alla selezione;
 - specificare il titolo accademico conseguito presso una istituzione universitaria straniera, nonché la data del provvedimento con il quale è stata dichiarata la sua equipollenza con uno dei titoli di studio specificati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del presente bando ovvero, nel caso in cui il titolo accademico conseguito all'estero non sia stato dichiarato equipollente, la richiesta di dichiarazione di equipollenza corredata dai documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti il rilascio della stessa, ai soli fini dell'ammissione al Corso di Dottorato;
 - il possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
5. Tutti i candidati, italiani o stranieri, devono comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento del recapito eletto ai fini della selezione.
6. I candidati, inoltre, nella domanda di ammissione, dovranno autorizzare le competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale al trattamento dei dati personali, ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*".
7. I portatori di handicap sono tenuti, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, e successive modifiche e integrazioni a richiedere l'ausilio necessario e a indicare gli eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
8. I candidati dovranno, altresì, dichiarare di:

- impegnarsi a frequentare a tempo pieno il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale è stata presentata la domanda di ammissione alla selezione, secondo le modalità fissate dal Collegio dei Docenti;
 - accettare tutte le disposizioni contenute nel presente bando e nel Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
9. I candidati dovranno, inoltre, allegare alla domanda di ammissione alla selezione la documentazione di rito, come di seguito specificata:
- a) curriculum vitae, con la indicazione di eventuali e ulteriori titoli posseduti;
 - b) dichiarazione sostitutiva di certificazione o copia del certificato di laurea, con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni (solo per i candidati laureati in Italia);
 - c) certificato di laurea o del titolo di studio dichiarato equipollente, conseguito presso una istituzione universitaria straniera (solo per i candidati stranieri), con la specificazione degli esami sostenuti e delle relative votazioni;
 - d) breve relazione con la indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, scelti tra quelli che caratterizzano il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale è stata presentata la domanda di ammissione alla selezione o tra quelli ad essi affini, nell'ambito dei quali si intendono approfondire le tematiche di ricerca durante la frequenza al Corso;
 - e) eventuali referenze, comprovabili con una lettera di presentazione dei docenti inquadrati nei settori scientifico-disciplinari che caratterizzano il Corso di Dottorato di Ricerca per il quale è stata presentata la domanda di ammissione alla selezione o in quelli ad essi affini.
10. Relativamente al certificato di cui alla lettera c), si precisa che ai documenti redatti in lingua diversa da quella italiana deve essere allegata una traduzione certificata, conforme al testo in lingua straniera, predisposta a cura della competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare Italiana del Paese di provenienza del candidato ovvero di un traduttore ufficiale.
11. I laureandi dovranno allegare alla domanda di ammissione alla selezione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, che attesti quale titolo di studio verrà conseguito, la data presumibile del conseguimento e la istituzione universitaria presso la quale il titolo sarà conseguito.

Articolo 4

Termine di presentazione delle domande di ammissione

1. Le domande di ammissione alla selezione, indirizzate al Rettore dell'Università degli Studi del Sannio, Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, dovranno essere trasmesse entro il termine perentorio di **trenta giorni**, che decorre dalla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con una delle seguenti modalità:
 - raccomandata con avviso di ricevimento;
 - corriere;
 - consegna a mano alla Unità Organizzativa "*Esami di Stato, Dottorati e Master*", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "*Ex Convento di Sant'Agostino*", sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, n. 13, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, e il giovedì, dalle ore 15,30 alle ore 16,30, entro le ore **12,00** del termine di scadenza innanzi stabilito.

Articolo 5

Prove di esame

1. Le prove di esame consistono in una prova scritta e in una prova orale.
2. Le prove di esame sono dirette ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca e una adeguata conoscenza di almeno una lingua straniera.
3. Le indicazioni relative al luogo, al giorno e all'ora in cui si svolgerà la prova scritta saranno rese note ai candidati almeno quindici giorni prima del suo espletamento, con avviso pubblicato sul Sito Web di Ateneo all'indirizzo: <http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.html>.
4. Le indicazioni relative al luogo, al giorno e all'ora in cui si svolgerà la prova orale saranno rese note ai candidati almeno venti giorni prima della data fissata per il suo espletamento, con le stesse modalità previste dal comma 3 del presente articolo.
5. Il termine dei venti giorni potrà essere ridotto in caso di rinuncia ai termini di preavviso, formalizzata per iscritto da tutti i candidati presenti alla prova scritta.
6. Le indicazioni di cui al comma 4 potranno essere rese note ai candidati anche contestualmente a quelle previste dal comma 3 del presente articolo.

7. Gli avvisi pubblicati sul Sito Web di Ateneo avranno valore di notifica a tutti gli effetti di legge.
8. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validità legale.

Articolo 6

Commissioni Giudicatrici, valutazione delle prove e graduatorie di merito

1. Le Commissioni Giudicatrici delle prove di esame per la ammissione ai Corsi di Dottorato di Ricerca saranno costituite e nominate nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca, pubblicato nel Sito Web di Ateneo all'indirizzo <http://www.unisannio.it/ateneo/regolamenti>.
2. La Commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove.
3. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
4. La prova orale si intende superata solo nel caso in cui il candidato abbia ottenuto una votazione non inferiore a 40/60.
5. Relativamente alla prova orale, la Commissione giudicatrice, al termine di ogni seduta, predispose l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato da ciascuno di essi.
6. L'elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso, al termine della seduta, all'Albo del Dipartimento presso il quale si è svolta la prova.
7. Espletate le prove di esame, la Commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.
8. In caso di parità di merito, costituisce titolo di preferenza la situazione economica del candidato, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 7

Ammissione ai Corsi di Dottorato

1. I candidati saranno ammessi ai Corsi di Dottorato secondo l'ordine stabilito nelle rispettive graduatorie finali di merito, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni singolo Corso.
2. In caso di utile collocamento in più graduatorie finali di merito, il candidato dovrà optare per la ammissione ad un solo Corso di Dottorato.
3. La ammissione e la frequenza ai Corsi di Dottorato, anche senza borsa di studio, è incompatibile con l'iscrizione e la frequenza a Corsi di Dottorato presso altre istituzioni universitarie, italiane o straniere.

Articolo 8

Iscrizione ai Corsi di Dottorato

1. I candidati che risultino utilmente collocati nella graduatoria finale di merito devono presentare o far pervenire alla Unità Organizzativa "*Esami di Stato, Dottorati e Master*", che ha sede nel Complesso Immobiliare denominato "*Ex Convento di Sant'Agostino*", sito in Benevento, alla Via Giovanni De Nicastro, n. 13, entro il termine perentorio di **quindici giorni**, che decorrono dal giorno successivo a quello della ricezione della richiesta, i seguenti documenti:
 - copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità legale, debitamente firmata;
 - due fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 x 4,5), firmate a tergo;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, con la quale attestino:
 - a) la cittadinanza posseduta;
 - b) la laurea o il titolo accademico conseguito all'estero, con la relativa votazione;
 - dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche e integrazioni, con la quale attestino:
 - a) di non essere iscritti e di impegnarsi a non iscriversi, contestualmente, ad altro Corso di Dottorato;

- b) di non essere iscritti ad una Scuola di Specializzazione o, in caso affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza prima dell'inizio del Corso di Dottorato;
 - c) di impegnarsi, qualora intendano intraprendere attività esterne, anche occasionali e di breve durata, a darne comunicazione preventiva al Coordinatore del Corso.
2. Nella ipotesi in cui le attività esterne diano luogo a situazioni che possano pregiudicare la regolare frequenza al Corso di Dottorato e lo svolgimento ordinario delle relative attività, è il Collegio dei Docenti, su richiesta del Coordinatore, che ne autorizza o meno lo svolgimento.
 3. Coloro che intendano fruire della borsa di studio sono tenuti, altresì, a dichiarare:
 - di non avere già usufruito in precedenza (anche per un solo anno) di altre borse di studio per Corsi di Dottorato;
 - di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, le attività di ricerca dei dottorandi.
 4. I titolari di borsa di studio sono esonerati dal versamento previsto dal comma 1, punto 3), della Legge 3 luglio 1998, n. 210.
 5. Coloro che sono ammessi, senza borsa di studio, al Corso di Dottorato sono tenuti, infine, a dichiarare il reddito personale complessivo annuo lordo, ai fini del pagamento della seconda rata delle tasse e dei contributi di iscrizione al Corso.
 6. In caso di rinuncia o decadenza degli aventi diritto alla borsa di studio, la Amministrazione provvederà a restituire a coloro che subentrano l'importo di tasse e contributi eventualmente già versati.

Articolo 9 **Borse di studio**

1. Le borse di studio sono assegnate agli aventi diritto secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
2. A parità di merito, costituisce titolo di preferenza la situazione economica dei candidati, nel rispetto di quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001, e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni all'estero, le attività di ricerca dei dottorandi.
4. Il pagamento della borsa è effettuato in rate bimestrali posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal Coordinatore del Corso e trasmessa al Rettore.
5. L'importo annuo della borsa di studio è aumentato, per eventuali periodi di soggiorno all'estero superiori ad un mese, nella misura del 50%.
6. Il Collegio dei Docenti autorizza i dottorandi a recarsi all'estero per i predetti periodi di soggiorno, previa preventiva verifica della relativa copertura finanziaria da parte delle competenti Unità Organizzative della Amministrazione Centrale e dei Dipartimenti i quali concorrono, a qualsiasi titolo, alla erogazione di borse di studio aggiuntive.
7. La richiesta di incremento della borsa di studio per periodi di soggiorno all'estero deve essere trasmessa al Rettore dal Coordinatore del Corso.
8. Il Coordinatore è tenuto, altresì, ad allegare alla richiesta di cui al comma 7 apposita dichiarazione che attesti che la attività per la quale si chiede la mobilità del dottorando sia coerente con il programma di studi e di ricerca del Corso di Dottorato.
9. Il Coordinatore dovrà, inoltre, verificare l'effettivo svolgimento del periodo di studio all'estero del dottorando e trasmettere al Rettore, ai fini del pagamento della maggiorazione della borsa di studio, apposita attestazione.
10. A conclusione del periodo di studio all'estero, il Coordinatore del Corso di Dottorato dovrà, inoltre, vidimare la certificazione finale della ricerca prodotta dal dottorando, con la data di inizio e di fine del predetto periodo.

Articolo 10 **Contributo per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato, Tassa regionale - Esoneri**

1. Ai sensi del Decreto Rettorale del 21 gennaio 2009, n. 56, ratificato dal Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 febbraio 2009, i dottorandi che non hanno diritto alla borsa di studio sono tenuti a versare annualmente le tasse e i contributi previsti per la iscrizione al Corso di Dottorato, secondo gli importi riportati nel seguente prospetto:

Fascia	Intervallo di valori	I versamento	Il versamento	Importo Totale
I	Fino a € 11.362,05	€ 360,00	€ 140,00	€ 500,00
II	da € 11.362,06 a € 18.592,44	€ 360,00	€ 210,00	€ 570,00
III	da € 18.592,45 a € 28.921,58	€ 360,00	€ 310,00	€ 670,00
IV	da € 28.921,59 a € 44.415,29	€ 360,00	€ 490,00	€ 850,00
V	oltre € 44.415,30	€ 360,00	€ 900,00	€ 1.260,00

2. Tutti coloro che sono iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca sono tenuti al pagamento della tassa regionale, ad eccezione dei portatori di handicap con invalidità riconosciuta o superiore al 66%.
3. I versamenti delle prime due rate delle tasse e dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo dovranno essere effettuati sul conto corrente postale n. 13759824, intestato alla Università degli Studi del Sannio, con la seguente causale "*Tasse di Iscrizione al Corso di Dottorato di Ricerca in (denominazione del dottorato e indicazione del ciclo di riferimento)*".
4. Il versamento della tassa regionale, pari ad € 62,00, dovrà essere effettuato sul conto corrente postale n. 21965181 intestato alla Regione Campania, Servizio di Tesoreria (Napoli), riportando nella causale la dicitura "*Tassa Regionale per il Diritto allo Studio*".
5. L'esonero totale per merito dal pagamento di tasse e contributi per la iscrizione ai Corsi di Dottorato è stabilito annualmente dal Rettore con proprio Decreto.
6. E' ammesso, in ogni caso, un solo esonero per ciascun Corso di Dottorato, riservato al candidato, senza borsa di studio, che sia meglio posizionato nella graduatoria finale di merito.
7. I titolari di borse di studio, ivi comprese quelle finanziate da soggetti pubblici e privati, da enti di ricerca o da organismi internazionali, sono esonerati dal pagamento di tasse e contributi per la iscrizione ai Corsi di Dottorato, ad esclusione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

Articolo 11 **Obbligo di frequenza**

1. I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i Corsi di Dottorato e di svolgere tutte le attività formative, di studio e di ricerca nelle strutture destinate a tale scopo e secondo le modalità definite dal Collegio dei Docenti.
2. La Amministrazione garantisce la copertura assicurativa dei dottorandi per infortuni e responsabilità civile, limitatamente alle attività che si riferiscono ai Corsi di Dottorato.
3. Eventuali differimenti della data di inizio dei Corsi di Dottorato o successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi:
 - a) che si trovino nelle condizioni previste dalla Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina la "*tutela delle lavoratrici madri*";
 - b) che si assentino per malattia grave e prolungata, opportunamente documentata.
4. Nel caso di assenza ingiustificata o di inosservanza dell'obbligo di frequenza al Corso di Dottorato e di svolgimento delle relative attività formative, di studio e di ricerca per un periodo superiore ai sessanta giorni, il Collegio dei Docenti propone, con motivata delibera trasmessa al Rettore, la esclusione del dottorando dal Corso.
5. Il Coordinatore del Corso, entro sessanta giorni dall'accertamento dei fatti e/o dei comportamenti che, ai sensi del comma 4, possono dar luogo alla esclusione del dottorando dal Corso, convoca il Collegio dei Docenti per le determinazioni conseguenti.
Il dottorando escluso dal Corso è obbligato a restituire, per l'anno di riferimento, tutte le rate della borsa di studio eventualmente già riscosse.

Articolo 12 **Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca**

1. Il titolo di "*Dottore di Ricerca*" è conferito dal Rettore a chi ha conseguito, a conclusione del Corso, risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico.
2. I risultati sono accertati da apposita Commissione, costituita nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, e successive modifiche e integrazioni, e dal Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.


3. La Amministrazione cura, successivamente, il deposito delle tesi di dottorato, in formato elettronico, presso le Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.

Articolo 13
Norme di rinvio

1. La Amministrazione, in attuazione di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2006, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dai candidati esclusivamente ai fini dell'espletamento della procedura di selezione oggetto del presente bando e della gestione di tutte le attività connesse all'accesso e alla frequenza dei Corsi di Dottorato.
2. Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente bando, si richiamano le disposizioni contenute nell'articolo 4 della Legge 3 luglio 1998 n. 210, nel Decreto Ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, e successive modifiche e integrazioni, e nel Regolamento di Ateneo per la Istituzione e la Organizzazione dei Corsi di Dottorato di Ricerca.
3. Le informazioni relative al presente bando sono disponibili sul Sito Web di Ateneo, all'indirizzo: <http://www.unisannio.it/ricerca/dottorati.html>.

Benevento, lì 26 aprile 2012

IL RETTORE
(Prof. Filippo Bencardino)



FS/gt